

“La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione conforme alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali [...]” (considerando n.1 Reg. UE 848/2018).

Il principale riferimento normativo sulla produzione biologica è il Regolamento UE 848/2018, il quale ha abrogato il Reg. CE 834/2007 e che si applicherà a partire al 1° gennaio 2021.

I requisiti di etichettatura indicati in tale normativa si applicano ai prodotti dall’agricoltura, incluse l’acquacoltura e l’apicoltura, ed ai prodotti da essi derivati:

- › prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
- › prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;
- › mangimi.

OBIETTIVI E TERMINOLOGIA IN ETICHETTATURA

Tra gli obiettivi specifici della produzione di alimenti biologici si citano la limitazione dell’uso di additivi alimentari, di ingredienti non biologici e di coadiuvanti tecnologici se non strettamente necessari e l’esclusione di alimenti che contengono nanomateriali ingegnerizzati e OGM.

Per identificare un prodotto biologico si usano i termini “**biologico**”, “**bio**”, “**eco**”, che possono comparire:

- › nella **denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti**, se presente, se almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola è biologico. Gli aromi possono essere utilizzati esclusivamente per le sostanze aromatizzanti naturali e le preparazioni aromatiche naturali e tutti i componenti aromatizzanti devono essere biologici;
- › **soltanto nell’elenco degli ingredienti** se gli alimenti contengono meno del 95% ma più del 50% in peso degli ingredienti di origine agricola biologica. In questo caso l’informazione va completata indicando la percentuale totale degli ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingre-



prodotti biologici

Guida
alle etichettature

16

www.marchet.it



Servizi per le Imprese
AGENCY FOR THE WORLD MARKET

dienti di origine agricola.

› nel caso in cui il principale ingrediente sia un **prodotto della pesca o della caccia**, può comparire nella denominazione di vendita, purché in relazione ad un altro ingrediente biologico diverso da quello principale, e nell'elenco degli ingredienti, purché tutti gli altri ingredienti di origine agricola siano biologici; quest'ultima informazione va completata indicando la percentuale totale degli ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola.

L'elenco degli ingredienti deve indicare quali ingredienti sono biologici.

Oltre alle suddette informazioni, l'etichetta dei prodotti biologici deve riportare:

› **il numero di codice, attribuito dal MiPAAF, dell'organismo o dell'autorità di controllo** cui è soggetto l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o preparazione, indicato come "Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF IT BIO XXX", dove:

- MIPAAF: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
- IT = sigla identificativa dello Stato membro o del Paese terzo, secondo i codici Paese di due lettere di cui alla norma internazionale ISO 3166 (Codici per la rappresentazione dei nomi di paesi e delle loro suddivisioni);

- BIO = termine che rinvia al metodo di produzione biologico;

- XXX = numero di riferimento stabilito dall'autorità competente.

› **il codice identificativo dell'operatore**, attribuito dall'organismo di controllo, preceduto dalla dicitura "operatore controllato n ...", come stabilito dal DM 18354 del 27/11/2009 e s.m.i.

LOGO UE

Tutti i prodotti biologici preimballati, che contengono una percentuale di ingredienti di origine agricola biologica superiore o uguale al 95% (o che siano monoingrediente), devono riportare in etichetta il **logo di produzione biologica dell'Unione europea** ("foglia verde"). Quando compare il logo comunitario, nel medesimo campo visivo deve essere data indicazione del **luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole** di cui il prodotto è composto:

› "Agricoltura UE": quando la materia prima agricola è stata coltivata in UE;
› "Agricoltura non UE": quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi;

› "Agricoltura UE/non UE": quando le materie prime agricole sono state coltivate in parte nella UE e in parte in un paese terzo.

L'indicazione "UE" o "non UE" può essere sostituita o integrata dal nome di un Paese o dal nome di un paese e di una regione, nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel Paese e, se del caso, in quella regione (ad esempio, "Agricoltura Italia" oppure "Agricoltura Italia - Marche").

Il codice dell'autorità o dell'organismo cui è soggetto l'operatore e il luogo di origine delle materie prime agricole che compongono il prodotto devono essere inseriti nello stesso campo visivo del logo biologico. Il luogo di origine deve essere riportato subito sotto il codice dell'organismo di controllo (Reg. UE 889/2008).

ESEMPIO DI ETICHETTA

COMPOSTA DI PRUGNE BIOLOGICA

Ingredienti: Prugne* 90%, Succo di mela*, Gelidificante: pectina

250 g

Azienda Agricola La Foglia - Via Bari 36, Ancona
L11072017

VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100g

energia	655 kJ / 155 kcal
grassi	0 g
di cui acidi grassi:	0 g
carboidrati	38 g
di cui zuccheri:	37 g
proteine	0 g
sale	0,07 g

* biologico



OPERATORE CONTROLLATO
N. 12345
ORGANISMO DI CONTROLLO
AUTORIZZATO DAL MIPAAF
IT-BIO-004
AGRICOLTURA ITALIANA

INFO

Marchet Azienda Speciale della Camera di Commercio di Ancona
Largo XXIV Maggio 1, 60123 Ancona

T. 071 071 2072913_marchet@an.camcom.it_www.marchet.it



Servizi per le Imprese
AGENCY FOR THE WORLD MARKET

in collaborazione con:

